

Ddl: Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo

PROGRAMMA PARTITO DEMOCRATICO

9 aprile 2008

12. OLTRE IL DUOPOLIO, LA TV DELL'ERA DIGITALE

.....

3. Subito, nuove regole per il governo della RAI. Una Fondazione titolare delle azioni, che ridefinisce la missione del servizio pubblico nell'epoca della multimedialità e delle multiplatforme, nomina un amministratore unico del servizio pubblico responsabile della gestione.

4. I contenuti distribuiti dalle reti televisive attivano - per la loro produzione - un'importante filiera industriale, con punte di eccellenza artistica, culturale, tecnologica. Non sempre, però, i rapporti fra distribuzione e produzione sono equilibrati. Il regime duopolistico ha fortemente rafforzato la posizione contrattuale delle televisioni nei confronti dei produttori di contenuti. La nostra proposta è di destinare - come accade in altri Paesi del mondo - una quota del 2% dell'intero fatturato pubblicitario delle reti televisive al finanziamento di produzioni di qualità, che abbiano un valore culturale e artistico. Si tratta, in sostanza, di far vita ad un Fondo, pari a circa 100 milioni di euro, da destinare al finanziamento di produzioni audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali.

.....

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo

RELAZIONE

Onorevoli colleghi!!- Il presente disegno di legge ha un'ispirazione di fondo: mettere la RAI in condizione di competere nella televisione del futuro, recuperando autonomia e diversità dalla televisione commerciale, e offrendo pluralismo e qualità proprie del servizio pubblico.

Le scelte di fondo che lo caratterizzano sono: qualità, autonomia, efficienza e innovazione. Le due grandi novità sono, dal punto di vista dell'architettura istituzionale, l'affidamento ad una Fondazione indipendente dei ruoli e dei compiti oggi a vario titolo attribuiti al Governo e al sistema dei partiti; dal punto di vista degli assetti gestionali, l'affidamento della leadership dell'azienda ad un amministratore unico, dotato di grande autonomia decisionale ed organizzativa.

Oggi la RAI corre un doppio rischio. Da una parte, quello di una paralisi decisionale dovuta all'incrocio tra la tradizionale lottizzazione e l'attuale bipolarismo iperframmentato con la conseguente situazione di instabilità del suo vertice. Praticamente, da quasi dieci anni il Consiglio di amministrazione non è in grado di prendere decisioni strategiche per l'azienda e in questo settore, in un panorama di cambiamenti delle comunicazioni come quello attuale, un'azienda che non è in grado di prendere decisioni strategiche rischia di essere tagliata fuori, senza tralasciare il fatto che il grado di accettabilità sociale della cosiddetta lottizzazione oggi è ben diverso di quanto non fosse quindici o venti anni fa. Dall'altra parte, l'avvento di un sistema multiplatforma e multicanale rischia di rendere molto complicata l'identità, la diversità, la riconoscibilità del servizio pubblico.

E' evidente, infatti, che in un panorama di 3-4-5 piattaforme e 400-500-600 canali, sarà sempre più difficile identificare il servizio pubblico e giustificare il finanziamento specie se continuerà a non differenziarsi dal modello della televisione commerciale.

Pertanto, una riforma della Rai, 33 anni dopo l'ultima varata dal Parlamento, non è una missione impossibile. E' piuttosto una missione necessaria che dovrebbe avvalersi di un clima di dialogo e civile confronto tra maggioranza e opposizione.

Per competere nella televisione del futuro la RAI può far leva innanzitutto sulle proprie particolarità positive. Una grande tradizione, seconda in Europa solo alla BBC; capacità professionali non comuni; il perdurante primato negli ascolti; un patrimonio consistente e un quadro economico sostanzialmente sano. Ma per riuscire davvero nell'impresa, la RAI deve porsi cinque grandi obiettivi di cambiamento.

Il disegno di legge risponde a cinque obiettivi: qualità, intesa come una effettiva riqualificazione e valorizzazione della missione della RAI; autonomia, garantita da nuove regole di governance idonee ad allentare il controllo della politica sul servizio pubblico; efficienza, ovvero un assetto societario ed organizzativo moderno; minore dipendenza da pubblicità assicurata da una netta separazione tra le funzioni di servizio pubblico (finanziate dal canone), quelle di televisione commerciale (alimentate dalla pubblicità) e quelle di operatore di rete; innovazione, garantita da investimenti nella digitalizzazione. Il tutto nell'ambito di una separazione societaria che mantenga l'unitarietà del servizio.

Occorre puntare sulla differenza: la televisione pubblica italiana non corre rischi per gli ascolti ma per la qualità. Il contesto del duopolio aveva portato la RAI ad essere per anni un modello positivo inducendo la televisione commerciale a comportamenti imitativi. Negli ultimi anni la situazione si è rovesciata e la RAI ha cominciato ad inseguire la televisione commerciale sul suo terreno correndo un forte rischio di omologazione.

La differenza tra televisione pubblica e televisione commerciale è oggi attenuata nella realtà e ancor più nella percezione del pubblico.

La RAI deve riconquistare la propria differenza e tornare ad essere modello da imitare per il mercato televisivo. Uno degli obiettivi è quello di ridurre la dipendenza dalla pubblicità. Tutte le televisioni pubbliche europee hanno un finanziamento «ibrido», in parte pubblico in parte derivante da ricavi pubblicitari. Ma solo in Italia le due fonti di finanziamento hanno lo stesso peso. In altri paesi europei la parte pubblica del finanziamento è dominante, oscillando dai due terzi ai quattro quinti del totale, e raggiunge il 100 per cento nei canali generalisti della BBC. Da noi il finanziamento pubblico arriva appena al 50 per cento e gli affollamenti pubblicitari nelle reti pubbliche sono di conseguenza elevati. Se al servizio pubblico si affidano due missioni contemporanee e di pari peso (qualità pubblica e competizione per la pubblicità) il rischio di omologazione e peggioramento qualitativo è forte.

Scommettere sull'innovazione. Rispetto alle altre aziende di comunicazione, la RAI non investe a sufficienza nel proprio futuro. Ciò in parte contribuisce alla perdita di ascolti del servizio pubblico nelle fasce più giovani. Il servizio pubblico deve essere multipiattaforma, presente nel digitale terrestre come nel satellite free to air e nel web, nelle reti generaliste e in quelle tematiche. La RAI deve conquistare autonomia. L'intreccio tra RAI e partiti viene ritenuto talmente inevitabile da essere spesso tollerato come un male minore. Non è così. La sua degenerazione finisce per rendere difficile il funzionamento stesso dell'azienda. Il pluralismo, ragione fondamentale di esistenza del servizio pubblico, rischia di scadere in un sistema che non mette al centro il cittadino ma l'invadenza dei partiti. La RAI deve conquistare il massimo di autonomia e di autentico pluralismo.

La RAI deve funzionare con efficienza. In questi ultimi anni la prassi della lottizzazione è andata di pari passo con il massimo di instabilità di vertice e di impossibilità di decisione strategica. Nessuna azienda di comunicazione, chiamata a decidere e ad investire sul futuro, può funzionare nel contesto attuale di precarietà permanente. Mandati troppo brevi, scarsa autonomia decisionale e organizzativa del vertice, impossibilità di inserimento di risorse professionali giovani e qualificate: sono i sintomi di una malattia che mette in forse l'avvenire del servizio pubblico. Al riguardo, il

presente disegno di legge compie una scelta coraggiosa, di radicale innovazione rispetto al passato, affidando la direzione dell'azienda ad un amministratore unico dotato di ampi poteri organizzativi e gestionali, secondo un modello più vicino a quello operante nelle aziende di servizio pubblico radiotelevisivo dei maggiori paesi europei.

La RAI deve fondarsi su regole di funzionamento societario che consentano scelte strategiche. Il presente disegno di legge affida ad una Fondazione la proprietà, la scelta delle strategie e dei vertici operativi della RAI. La Fondazione sarà dunque garante dell'autonomia del servizio pubblico dal Governo e della sua qualità. Il Consiglio della Fondazione sarà designato assicurando il massimo possibile di autonomia dalla politica e dal potere economico. La Fondazione si connota per la prevalenza del carattere pubblicistico dei suoi compiti e delle sue attività. Il carattere pubblico della Fondazione non è attenuato dalla scelta di affidare ad una pluralità di collegi la nomina o l'elezione degli undici componenti che formano il Consiglio della Fondazione, in quanto i collegi fanno parte dello Stato-apparato (Parlamento, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – CNCU) dello Stato-istituzione (CNEL, Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI). L'Accademia dei Lincei, fondata nel 1600, comunque ha finalità di interesse dello Stato comunità in quanto istituzione di alta cultura, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura. Il collegio dei dipendenti della RAI costituisce una scelta innovativa ed assicura la partecipazione democratica di tutte le professionalità della RAI alla individuazione, nei limiti segnati dalla legge e dall'ordinamento, delle scelte strategiche per il miglior svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il vertice operativo potrà agire con efficienza e stabilità. Alla Fondazione viene altresì attribuito il compito di riorganizzare la RAI al fine di renderla meno dipendente dalla pubblicità e meno affine ai modelli della televisione commerciale.

Nel merito, l'articolo 1 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo che, ai sensi del comma 1, è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge per il tramite di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della legge, ed è rinnovabile.

Il comma 2 elenca in dettaglio ciò che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire.

L'articolo 2 reca un'importante ipotesi di riforma. Infatti il comma 1 prevede l'istituzione di una Fondazione, la Fondazione RAI, per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La istituzione avviene, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, restando inteso che, conformemente alle disposizioni del codice civile, i primi amministratori provvedono alla iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche ed alla formazione di un bilancio.

Il ruolo di azionista non sarà più esercitato dal Governo per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze ma da una Fondazione, costituita ex novo, con compiti di indirizzo e di impulso, quindi né di natura gestionale né operativa nei confronti della RAI Spa. Lo strumento utilizzato per il governo dell'impresa è stato articolato su due livelli, il più alto dei quali fa capo alla Fondazione con compiti di tutela e rappresentanza dell'utenza, di far rispettare la Carta di servizi nonché di difendere l'autonomia del servizio anche attraverso il potere di scelta dell'organo amministrativo della società cui è affidata la gestione concreta dello stesso servizio.

L'articolo 3 concerne le finalità generali e lo statuto della Fondazione. Il comma 2, in particolare, stabilisce che la Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della legge.

L'articolo 4 concerne il patrimonio della Fondazione.

L'articolo 5 riguarda il Consiglio della Fondazione.

Il comma 1 stabilisce che esso è l'organo al quale è riservata la individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico di RAI Spa e delle società controllate, delineazione degli obiettivi generali e verifica del loro assolvimento.

In base al comma 2, il Consiglio della Fondazione a tali fini:

- a) amministra la Fondazione in conformità ai princípi di legge sul servizio pubblico radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
- b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 8 e risponde della sua attuazione;
- c) predispone il contratto biennale;
- d) nomina l'amministratore unico di RAI Spa;
- e) approva lo statuto di RAI Spa e le sue modificazioni;
- f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dell'amministratore unico di RAI Spa.

I commi da 3 a 16 sono dedicati ai vertici della Fondazione. Principio fondamentale, è che i vertici devono garantire il massimo di professionalità e di autonomia dai partiti e dalle maggioranze di governo pro tempore.

Il comma 3 stabilisce che il Consiglio di amministrazione debba essere composto da undici membri, di cui quattro nominati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal CNCU, dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla CRUI. E' stabilito, altresì, che l'undicesimo consigliere venga eletto dai dipendenti di RAI Spa e delle società da questa controllate.

Il comma 9 prevede che i membri del Consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di sei anni e non possano essere confermati nella carica.

Il comma 11 stabilisce che i membri del Consiglio di amministrazione siano scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto, dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell'Information and communication technology (ICT). La norma dispone, inoltre, che non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, ovvero l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

Il comma 13 stabilisce che il presidente del Consiglio della Fondazione sia scelto tra i componenti del Consiglio, che lo nomina, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il presidente, che dura in carica sino alla scadenza del mandato non può essere rieletto.

Il comma 16, riguarda la Commissione parlamentare la quale, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone, sentito il collegio dei sindaci della Fondazione, la revoca del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca é disposta per l'intero Consiglio, con le modalità previste dal comma stesso, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

L'articolo 6 concerne il collegio sindacale della Fondazione e il controllo contabile e gestionale.

L'articolo 7 disciplina il funzionamento della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, fondato sul modello dell'amministratore unico di cui all'articolo 8.

L'articolo 8 istituisce la figura dell'amministratore unico di RAI Spa e ne disciplina i criteri di nomina, improntati ai principi di trasparenza e pubblicità e i requisiti di alta professionalità.

L'amministratore unico di RAI Spa, secondo quanto prescrive il comma 1, è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti, all'esito di una procedura di selezione condotta con criteri di pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'impiego delle abituali tecniche di ricerca di personale ad alta qualificazione.

L'amministratore unico di RAI Spa è scelto, in base al comma 2, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell'ICT. In particolare, non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici a qualunque livello, o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tre anni e può essere confermato nella carica per un ulteriore mandato secondo le disposizioni del codice civile. Trascorsi due mandati, per la nomina dell'Amministratore unico tornano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla presente legge.

L'articolo 9 concerne la Carta del servizio pubblico, che deve stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princípi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.

L'articolo 10 prevede che il Consiglio della Fondazione predisponga il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento.

L'articolo 11 concerne il canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Il comma 1, in particolare, stabilisce che il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia disciplinato dalla Carta del servizio pubblico e sia assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare, per la durata dei sei anni, è determinato dal Ministro delle comunicazioni.

Il comma 2 prevede che ogni due anni, sessanta giorni prima della scadenza del contratto biennale, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisca l'adeguamento del canone di abbonamento sulla base del tasso di inflazione programmato. Si è voluto, in tal modo, ancorare il potere ministeriale a criteri automatici che non necessariamente portano all'adeguamento in alto del canone.

Il comma 3 prevede che il canone di abbonamento di cui al comma 1 sia utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione. Ferma la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Ai sensi del comma 4 è fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'articolo 12 prevede l'affidamento al Consiglio della Fondazione del compito di assicurare la riorganizzazione dell'intero gruppo.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni, del Fondo per il finanziamento di produzioni audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali di qualità, con una dotazione iniziale di 100 milioni euro. Al finanziamento del Fondo è destinata una quota pari al 2 per cento del fatturato pubblicitario delle emittenti televisive nazionali.

L'articolo 14, dispone l'abrogazione di norme contrastanti con la nuova disciplina.

L'articolo 15 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il comma 1 stabilisce che, fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione di cui all'articolo 3, e comunque fino alla nomina del presidente della Fondazione, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del testo unico di cui al citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione di cui all'articolo 2. Il Consiglio è insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.

Secondo quanto prevede il comma 3, le disposizioni contenute nella legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

L'articolo 16, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Abbiamo indicato, per tutti i disegni di legge che rappresentano la traduzione in proposte normative del programma elettorale del Partito democratico, una norma di copertura finanziaria fondata sull'utilizzo dei fondi globali. Tali fondi possono essere pertanto disponibili a partire dalla legge finanziaria 2009 e solo e nella misura consentita dalle azioni di contenimento e di riqualificazione della spesa e di valorizzazione del patrimonio pubblico contenute nella stessa legge finanziaria.

Per garantire la tenuta di un quadro di unitarietà della manovra complessiva di finanza pubblica, riteniamo inoltre possibile il ricorso all'utilizzo dei fondi globali negativi nell'ipotesi che i provvedimenti di riduzione di spesa e di valorizzazione del patrimonio siano contenuti in specifici disegni di legge e non nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla lotta all'evasione fiscale, sarà il bilancio di assestamento a indicare l'effettivo andamento delle entrate.

Sulla riduzione e riqualificazione della spesa, l'obiettivo strategico che regge l'impegno complessivo del programma è quello di ridurre dello 0,5% nel 2009 e dell'1% nel 2010 e 2011, in termini di PIL, la spesa corrente primaria; come pure può cifrarsi in uno 0,5% di PIL all'anno l'apporto della valorizzazione del patrimonio pubblico.

Per ciò che concerne le entrate fiscali, il maggior gettito derivante dal mantenimento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale può ragionevolmente consentire il mantenimento di un rapporto tra aumento delle entrate e aumento del PIL intorno all'1,3%, inferiore ai valori del 2006 e 2007 ma più elevato rispetto a quello degli anni 2000-2005.

La riduzione delle aliquote IRPEF e altre misure di agevolazione fiscale contenute nel programma trovano dunque compensazione nel perseguimento di una corretta politica fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione alla Fondazione di cui all'articolo 2, che lo svolge, per il tramite di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata: «RAI Spa», e delle società da questa controllate, sulla base della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 8. La concessione ha durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è rinnovabile.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

- a) la promozione della libera espressione delle opinioni e la garanzia dell'accesso ai soggetti politici e sociali;
- b) la diffusione dei princípi costituzionali, la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la promozione della dignità delle persone;
- c) la valorizzazione della lingua e della cultura italiana e la promozione delle conoscenze;
- d) la valorizzazione del ruolo delle regioni e della pluralità linguistica e culturale;
- e) la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;
- f) la produzione autonoma di contenuti, lo sviluppo della multimedialità, la qualità tecnica dei servizi e un alto livello di audience.

3. Il soggetto cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo può svolgere, attraverso società controllate, attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 2. (Costituzione della Fondazione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Fondazione RAI, di seguito denominata «Fondazione», per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato allo scopo ad esperire le procedure di costituzione previste dall'ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce alla Fondazione le azioni della società RAI Spa.

Art. 3. (Finalità generali e statuto della Fondazione)

1. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferiti dall'ordinamento vigente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Commissione parlamentare», ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la Fondazione garantisce la prestazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
2. La Fondazione garantisce l'autonomia del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal potere politico ed economico; verifica il valore pubblico della programmazione; assicura la gestione efficiente di RAI Spa e di tutte le società controllate e svolge ogni altro compito o attività previsto dallo statuto ai sensi della presente legge.
3. Lo statuto della Fondazione definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, prevede l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della Fondazione, di cui all'articolo 5, della competenza in ordine alla determinazione delle linee generali di intervento, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione stessa ed in ordine alla verifica dei risultati conseguiti; disciplina i compiti ed il funzionamento del collegio sindacale. Lo statuto della Fondazione, e le sue successive modificazioni, sono adottati dal Consiglio della Fondazione con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmessi al Ministro delle comunicazioni ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto, e le sue successive modificazioni, si intendono approvati trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza la formulazione di rilievi.
4. Lo statuto della Fondazione stabilisce le modalità di destinazione del reddito, regola l'acquisizione delle partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali; reca le disposizioni in materia di tenuta del bilancio e di predisposizione delle scritture contabili, che faranno riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435-bis del codice civile.

Art. 4. (Patrimonio della Fondazione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalla quota di partecipazione al capitale sociale di RAI Spa;

- b) dai beni immobili e mobili, dai valori mobiliari e dalle elargizioni eventualmente successivamente conferiti;
 - c) dai contributi provenienti da enti e privati;
 - d) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - e) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio della Fondazione delibera di destinare a incrementare il patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è ` totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo princípi di trasparenza e moralità.
3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 5. (Consiglio della Fondazione)

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, di seguito denominato «Consiglio della Fondazione» è l'organo al quale è riservata la individuazione delle linee generali essenziali alla vita della Fondazione stessa ed al raggiungimento dei suoi scopi. Esso svolge compiti di indirizzo strategico di RAI Spa e delle società controllate, nonché di delineazione degli obiettivi generali e di verifica del loro assolvimento.
2. Il Consiglio della Fondazione a tali fini:
- a) amministra la Fondazione in conformità ai princípi di legge sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e ne delinea i programmi e i settori di intervento;
 - b) sottoscrive la Carta del servizio pubblico e risponde della sua attuazione;
 - c) predispone il Contratto biennale;
 - d) nomina l'Amministratore unico di RAI Spa;
 - e) approva lo statuto di RAI Spa e le sue modificazioni, conformemente alle disposizioni previste nella presente legge;
 - f) esercita l'azione di responsabilità ai sensi del codice civile nei confronti dell'amministratore unico di RAI Spa.
3. Il Consiglio della Fondazione è composto da undici membri, di cui quattro eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza permanente»; uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). L'undicesimo consigliere è eletto dai dipendenti di RAI Spa e delle società da questa controllate.
4. La Commissione parlamentare elegge unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere eletti soltanto soggetti che, previo invio alla Commissione parlamentare, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web, del relativo curriculum vitae, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da eleggere, approvata dalla Commissione parlamentare medesima. L'elezione è effettuata dalla Commissione parlamentare, previa audizione delle persone designate.
5. La Conferenza permanente nomina unicamente soggetti che abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dall'Autorità. Possono essere nominati soltanto soggetti che, previo invio del relativo curriculum vitae alla Conferenza permanente, che ne

cura la pubblicazione sul proprio sito web, e nel rispetto dell'equilibrio di genere, siano ricompresi in una rosa di designazioni pari ad almeno il doppio e non superiore al triplo dei soggetti da nominare, approvata dalla Conferenza permanente medesima. La nomina è effettuata dalla Conferenza permanente previa audizione delle persone designate.

6. Le audizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a verificare in contraddittorio il possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui al comma 11.

7. L'assemblea del CNEL, il CNCU, il Consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei e l'Assemblea generale della CRUI procedono alla nomina con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dei rispettivi collegi.

8. Il rappresentante dei dipendenti della società RAI Spa e delle società da questa controllate è eletto a scrutinio segreto, previa presentazione di candidature predisposte sulla base di procedure e modalità stabilite con delibera del collegio dei revisori della società RAI Spa, e comunque assicurando la massima pubblicità, trasparenza e partecipazione.

9. I membri del Consiglio della Fondazione sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.

10. In fase di prima applicazione, il mandato di due dei quattro consiglieri di elezione parlamentare, di uno dei due consiglieri di nomina regionale e di due degli altri consiglieri dura tre anni. Nella prima seduta del Consiglio della Fondazione, in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono determinati a sorte i consiglieri che cesseranno il loro incarico trascorsa la metà del mandato ordinario.

11. I membri del Consiglio della Fondazione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori della comunicazione, dell'audiovisivo, del cinema, delle arti, della cultura, del diritto e dell'economia, dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, delle nuove tecnologie e dell'Information and communication technology (ICT). Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi di governo, incarichi elettivi politici a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici, l'incarico di presidente, amministratore delegato o consigliere di amministrazione nell'ambito di imprese private operanti nel settore delle comunicazioni.

12. I membri del Consiglio della Fondazione non possono esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. È fatta salva l'attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

13. Il Presidente del Consiglio della Fondazione è scelto tra i componenti del Consiglio, che lo nomina, con voto a maggioranza assoluta, nella prima riunione successiva alla costituzione della Fondazione. Il Presidente, che dura in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai sensi del comma 9, non può essere rieletto. Il Presidente non può essere sorteggiato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10.

14. Nei casi di sostituzione ordinaria, ovvero in caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro del Consiglio della Fondazione, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti. Si applicano in questo caso le disposizioni di cui ai commi da 1 a 13.

15. Con il codice etico della Fondazione sono stabilite le regole di condotta dei componenti degli organi della Fondazione stessa, anche con previsioni relative al conflitto di interesse deliberativo individuale ed al connesso obbligo di astensione. Il medesimo Codice etico disciplina altresì limitazioni e divieti in ordine all'intrattenimento di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza da parte dei membri del Consiglio della

Fondazione nel biennio successivo alla cessazione del relativo mandato, nonché le regole di condotta dei dirigenti e del personale della Fondazione.

16. La Commissione parlamentare, sentito il collegio sindacale della Fondazione, con voto espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio della Fondazione che siano incorsi in violazioni della legge ovvero in violazioni gravi delle disposizioni dello statuto della Fondazione. La revoca è disposta per l'intero Consiglio, con le modalità di cui al presente comma, in caso di perdurante, comprovata e grave impossibilità di funzionamento dell'organo.

Art. 6.

(Collegio sindacale della Fondazione e controllo contabile e gestionale)

1. Il collegio sindacale della Fondazione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

2. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. I componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, uno dal Ministero delle comunicazioni e uno dal Consiglio della Fondazione. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministero delle comunicazioni.

3. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori della Fondazione notizie, anche relative alle società controllate, sull'andamento generale della gestione o su suoi singoli aspetti. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate sull'andamento dell'attività sociale.

4. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è attribuito ad una società di revisione scelta ai sensi della normativa vigente dal Consiglio della Fondazione tra quelle iscritte nel registro dei revisori contabili e, per i fini di cui alla presente legge, soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 7.

(RAI-Radiotelevisione Italiana Spa)

1. RAI Spa realizza le attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative, con poteri di proposta nei confronti della Fondazione, nell'ambito delle linee generali, delle priorità e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio della Fondazione.

2. RAI Spa provvede inoltre:

- a) ad assicurare l'attuazione degli indirizzi, delle strategie e dei programmi definiti dal Consiglio della Fondazione in conformità alla natura di servizio pubblico dell'attività svolta;
- b) ad applicare il Contratto biennale ed assicurarne l'attuazione da parte delle società operative;
- c) a nominare i Consigli di amministrazione delle società operative.

Art. 8

(Amministratore Unico di RAI Spa)

1. L'organo amministrativo di RAI Spa è costituito da un amministratore unico nominato dal Consiglio della Fondazione con voto espresso a maggioranza dei suoi componenti, previa selezione, sulla base dei criteri di cui al comma 4, esperita anche con l'ausilio delle abituali tecniche di ricerca sul mercato di profili professionali di alta qualificazione, all'interno di una lista di persone che

abbiano presentato la loro candidatura, nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando allo scopo predisposto dal Consiglio della Fondazione, e comunque all'esito di una audizione pubblica dinanzi al medesimo Consiglio della Fondazione. L'amministratore unico può delegare proprie funzioni a dirigenti dell'azienda, secondo le modalità e nei limiti previsti dallo statuto.

2. L'amministratore unico di RAI Spa è scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e pluriennale competenza manageriale nei settori dell'economia, della finanza, del diritto, delle nuove tecnologie e dell'ICT. Non può essere nominato amministratore unico colui che nei due anni precedenti alla nomina abbia ricoperto incarichi elettivi politici di rilievo nazionale o regionale, o ruoli e uffici di rappresentanza di eguale livello all'interno di partiti politici. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tre anni e può essere confermato nella carica per un secondo mandato secondo le disposizioni del codice civile. Trascorsi due mandati, per la nomina dell'Amministratore unico si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

3 In caso di dimissioni o impedimento dell'amministratore unico si procede alla sua sostituzione in conformità alle procedure di cui ai commi 3 e 4.

4. L'amministratore unico di RAI Spa non può esercitare, direttamente o indirettamente, a pena di automatica ed immediata decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore delle comunicazioni. E' fatta salva l'attività di studio e ricerca. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

5 Lo statuto di RAI Spa prevede regole di condotta per l'amministratore unico anche con riferimento al biennio successivo alla cessazione del mandato. In caso di conflitto di interesse deliberativo l'Amministratore Unico si astiene dal deliberare e richiede prontamente all'assemblea dei soci di RAI SpA le direttive del caso, al fine di essere eventualmente confermato nei relativi poteri decisionali. Le regole di cui al presente comma sono fissate in un codice etico che disciplina altresì le regole di condotta dei dirigenti e del personale della società.

6. Il Consiglio della Fondazione dispone la revoca dell'Amministratore unico qualora esso sia incorso in violazioni della legge o dello statuto sociale. La revoca è, altresì, disposta in caso di grave violazione degli obblighi di servizio pubblico previsti dal contratto biennale, ovvero di cattivo andamento dell'azienda e di grave e perdurante risultato negativo della sua gestione.

7. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, all'Amministratore unico di RAI Spa si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 9 **(Carta del servizio pubblico)**

1. La Carta del servizio pubblico, di seguito denominata «Carta», stabilisce le linee generali di svolgimento del servizio pubblico, nonché, in attuazione dei princípi dell'ordinamento, i compiti e gli obblighi del soggetto titolare della concessione.

2. La Carta ha durata di sei anni. Essa individua il complesso delle attività svolte dalle società facenti capo alla Fondazione; indica l'ammontare del canone di abbonamento stabilito dal Ministro delle comunicazioni per l'intera durata della Carta e fissa gli obblighi di copertura del territorio e della popolazione.

3. La Carta è stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare.

4. L'Autorità verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta in conformità ai principi stabiliti dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 10.
(Contratto biennale)

1. Il Consiglio della Fondazione predispone il contratto biennale contenente il dettaglio degli obblighi, dei compiti e degli obiettivi dell'attività di pubblico servizio, nonché la destinazione delle risorse necessarie al loro assolvimento. La società RAI Spa e le società da questa controllate sono vincolate alla sua osservanza.

Art. 11
(Canone di abbonamento)

1. Il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è disciplinato dalla Carta ed è assicurato dal canone di abbonamento, il cui ammontare è determinato per la durata dei sei anni.
2. Ogni due anni, sessanta giorni prima della data di scadenza del contratto biennale, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'adeguamento del canone di abbonamento tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
3. Il canone di abbonamento di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale, nonché per il sostenimento delle relative spese di istituzione e di funzionamento della Fondazione, con periodiche verifiche di risultato da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del citato testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ferma la possibilità per il soggetto concessionario di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
4. E' fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone di abbonamento per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 12.
(Linee guida della riorganizzazione della RAI)

1. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio della Fondazione adotta atti volti ad assicurare la riorganizzazione di RAI Spa da attuarsi, entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dall'articolo 3, anche mediante costituzione di nuove società, sulla base dei principi di cui al comma 2.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti principi: unitarietà e proprietà pubblica di RAI Spa; controllo azionario in capo alla Fondazione del complesso delle attività aziendali della RAI controllate dalla RAI Spa, anche in presenza di partecipazioni di soggetti terzi; separazione tra l'attività di gestione della rete e l'attività di fornitura dei contenuti; separazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.
3. La Fondazione, la società RAI SpA e le società da questa controllate predispongono i relativi bilanci in conformità ai principi e secondo le modalità di separazione contabile di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 13.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento di produzioni audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali di qualità)

1. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un "Fondo per il finanziamento di produzioni audiovisive, cinematografiche, teatrali e musicali di qualità", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 100 milioni euro per l'anno 2009.

2. Al finanziamento del Fondo è destinata una quota pari al 2 per cento del fatturato pubblicitario delle emittenti televisive nazionali.

3. L'organizzazione ed il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 per la fase di prima applicazione, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206;
- b) gli articoli 17, 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- c) gli articoli 45 e 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. A fare data dal completamento della riorganizzazione di cui all'articolo 11, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
- b) l'articolo 47, commi 3 e 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Sono o restano abrogate tutte le altre disposizioni in contrasto, o comunque incompatibili, con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di effettiva entrata in funzione della Fondazione, e comunque fino alla nomina del suo presidente, alla disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 49 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206.

2. In fase di prima applicazione, l'insediamento del Consiglio della Fondazione deve avvenire entro novanta giorni dalla costituzione di cui all'articolo 2. Il Consiglio è insediato ed opera nel pieno delle sue funzioni con almeno nove componenti.

3. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 13 della presente legge non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 16 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.